

**CAPITOLATO SPECIALE
PER FORNITURA IN UNICO LOTTO DI ACCUMULATORI
ELETTRICI “SENZA MANUTENZIONE” PER GLI AUTOMEZZI
AZIENDALI PER DODICI MESI**



NORME GENERALI

**ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA**

La gara ha per oggetto la fornitura, in unico lotto, di accumulatori elettrici al piombo senza manutenzione per gli automezzi aziendali, le dimensioni di massima e relativi prezzi unitari posti a base di gara, esclusi IVA e sovrapprezzo COBAT, sono di seguito indicati:

TIPO SENZA MANUTENZIONE - TENSIONE 12 V.

a) monoblocco da 225 Ah

Valore minimo dell'attitudine all'avviamento: 1.150 A

Dimensioni di massima (mm.) 510x270x240

Numero minimo di piastre positive: 13

Numero minimo di piastre negative: 14

Spessore minimo piastre positive (mm): 2,25

Spessore minimo piastre negative (mm): 1,6

Prezzo unitario a base di gara oltre IVA e COBAT

€ 165,00

β) monoblocco da 180 Ah:

Valore minimo dell'attitudine all'avviamento: 1.100 A

Dimensioni di massima (mm.) 510x220x220

Numero minimo di piastre positive: 11

Numero minimo di piastre negative: 12

Spessore minimo piastre positive (mm): 2,3

Spessore minimo piastre negative (mm): 1,7

Prezzo unitario a base di gara oltre IVA e COBAT

€ 118,00

Continua

χ) monoblocco da 135 Ah:

Valore minimo dell'attitudine all'avviamento: 900 A

Dimensioni di massima (mm.) 510x170x210

Numero minimo di piastre positive: 10

Numero minimo di piastre negative: 11

Spessore minimo piastre positive (mm): 1,7

Spessore minimo piastre negative (mm): 1,5

Prezzo unitario a base di gara oltre IVA e COBAT

€ 98,00

δ) monoblocco da 100 Ah:

Valore minimo dell'attitudine all'avviamento: 720 A

Dimensioni di massima (mm.) 300x170x210

Numero minimo di piastre positive: 8

Numero minimo di piastre negative: 8

Spessore minimo piastre positive (mm): 1,7

Spessore minimo piastre negative (mm): 1,5

Prezzo unitario a base di gara oltre IVA e COBAT

€ 58,00

ε) monoblocco per applicazioni varie su mezzi ausiliari, di soccorso e attrezzature aziendali capacità indicata 45 - 80 Ah.

Prezzo unitario a base di gara oltre IVA e COBAT

€ 45,00

Importo complessivo disponibile € 60,000,00 oltre IVA e Cobat.

Le batterie, del tipo senza manutenzione, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni contenute nelle norme EN 50342-1.

La Ditta dovrà dichiarare se il materiale fornito è ritenuto "antiscoppio" e garantirne la capacità.

Si intende che le batterie dovranno essere fornite cariche e pronte all'uso.

Le batterie devono essere corredate da un certificato di conformità, redatto in conformità alla UNI CEI EN 45014, nel quale siano riportate la conformità alla EN 50342 ed a tutte le leggi dello Stato.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi dodici a partire dalla data del primo ordinativo e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART.3

INVARIABILITA' PREZZI

I prezzi contrattuali ottenuti dall'applicazione dello sconto offerto sui prezzi posti a

Continua

base di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto. Pertanto non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

ART. 4 SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso i magazzini aziendali.

ART. 5 TERMINI DI CONSEGNA

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire il materiale richiesto entro 15 gg. naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, e in caso di urgenza nei termini più brevi e comunque non inferiori a gg.3 che saranno espressamente indicati nell'ordine.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risoluto di diritto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 6 SCORTA ACCUMULATORI E RELATIVI TEMPI DI CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere una scorta dei seguenti accumulatori, da consegnare **entro un massimo di quarantotto ore** dalla richiesta scritta da parte dell'AMAT:

- ❖ N° 24 accumulatori 12V – 225AH;
- ❖ N° 14 accumulatori 12V – 180AH;
- ❖ N° 6 accumulatori 12V – 140AH;

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risoluto di diritto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART.7 FATTURAZIONE

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine di cui dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata "amat.fatture@pec.it".

Continua

Nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo articolo 12.

ART. 8 VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la naturale scadenza del contratto l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART. 9 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n° 77. Gli accumulatori dovranno essere consegnati pronti per l'uso.

ART. 10 CONTESTAZIONE MATERIALE

L'Azienda si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto nei propri magazzini e di contestarlo entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione. Eventuale merce difettosa verrà restituita con l'obbligo della ditta fornitrice di sostituirla entro i termini assegnati dall'Azienda.

Le parti precisano espressamente e convengono che il ripetuto inadempimento dell'obbligazione indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 11 PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

In caso di ritardo nella consegna del materiale o nella sostituzione di quello contestato, sarà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6‰ (sei per mille) al giorno sull'importo contrattuale del materiale non consegnato.

Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza della consegna, l'Azienda si riserva il diritto di annullare l'ordine, procedendo ad una autonoma ricerca del materiale sul mercato nazionale, addebitando gli oneri aggiuntivi alla ditta inadempiente. Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, continuerà a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10.00.

Continua

ART. 12 PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari. In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

ART. 13 GARANZIA

Gli accumulatori restano in garanzia per un periodo di mesi 24 dalla consegna. Durante tale periodo la ditta aggiudicataria si obbliga a sostituire quelle batterie che dovessero accusare **solo ed esclusivamente accertati difetti di fabbricazione**, con altre nuove di fabbrica e non riparate.

Ai fini di cui sopra, ciascuna batteria consegnata dovrà riportare in modo indelebile il riferimento dell'ordine AMAT con la relativa data e/o il riferimento della bolla di consegna emessa dalla ditta aggiudicataria.

Il trasporto delle batterie da sostituire da e per il magazzino AMAT è a carico della ditta.

Le parti precisano espressamente e convengono che il ripetuto inadempimento della obbligazione indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 14 VISITE TECNICHE

La ditta si impegna ad eseguire nel corso del periodo contrattuale di fornitura almeno due visite tecniche, su richiesta di AMAT, presso le Rimesse per verificare lo stato degli accumulatori forniti e montati sugli autoveicoli aziendali. Di tali visite dovrà redigersi dettagliata relazione per la Direzione AMAT.

Continua

ART. 15 VERIFICA CAMPIONI

In caso di anomalie di funzionamento, la ditta è obbligata - a proprie cura e spese, su semplice richiesta dell'AMAT - a sottoporre presso Istituto specializzato di fiducia dell'AMAT, uno o più esemplari forniti per l'accertamento tecnico delle caratteristiche alle prescrizioni suddette. In caso di giudizio negativo insindacabile la fornitura verrà contestata, come non rispondente, a danno del fornitore.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento dell'obbligazione indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 16 I.V.A.

I.V.A. e sovrapprezzo COBAT a carico di questa Azienda mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 10 13 e 15 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui ai precedenti artt. 5e 6

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Continua

ART. 19

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000***, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, ***potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 20

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato** predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Continua

ART. 21
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE
RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 18, l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.